

CCR-VIA 2675/2016

Risposta al punto 3) delle integrazioni

Si chiede di chiarire le modalità di gestione delle terre e rocce derivanti dallo smantellamento della viabilità. A tal fine si precisa che si provvederà alla rimozione del manto bituminoso della strada con la fresatura completa e, tenendo presente che nella scarifica sarà presente del residuo bituminoso, si provvederà allo smaltimento dello stesso considerando che trattasi di rifiuto non pericoloso che viene classificato come codice CER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quella di cui alla voce 17 03 01. Nel nostro caso il fresato verrà utilizzato come sottoprodotto (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) in quanto verrà trasportato direttamente all'impianto di produzione dell'asfalto per essere riutilizzato direttamente nella produzione di nuovo conglomerato bituminoso, senza ulteriore trattamento, in un successivo processo di produzione del tutto legale e senza impatti per l'ambiente e la salute. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle scarpate stradali saranno reimpiegate nei lavori di ripristino ambientale della cava nello stesso sito di provenienza.